



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102.

Accordo ai sensi dell' articolo 20, comma 4 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78

Repertorio atti n. 30/esr del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella odierna seduta del 29 aprile 2010

VISTI l'articolo 2, comma 1, lettera b) e l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i quali prevedono che, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono essere conclusi accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 20, comma 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale stabilisce che con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengano disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;

VISTA la nota n. 04/UL/0001805/P del 1 dicembre 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fatto pervenire lo schema dell'accordo previsto dalla citata normativa, che è stato diramato alle Regioni e alle Province autonome in pari data;

VISTA la nota n. 04/UL/0002136/P del 22 dicembre 2009, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto pervenire la nuova formulazione dello schema di accordo, concordata in sede tecnica con i rappresentanti delle regioni, e diramata alle amministrazioni interessate in data 23 dicembre 2009;

VISTA la nota n. 37862 del 22 gennaio 2010, con la quale la Regione Veneto ha comunicato l'avviso favorevole al testo dell'accordo espresso dalla Commissione politiche sociali con la



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
D. TRENTO E BOLZANO

richiesta di inserimento del seguente emendamento, proposto dalla Regione Valle D'Aosta: "Restano ferme le funzioni già attribuite, nella materie oggetto del presente accordo, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome ai sensi del proprio statuto e delle relative norme di attuazione";

VISTA la nota in data 25 gennaio 2010, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato l'avviso favorevole all'inserimento dell'emendamento proposto dalla Regione Valle D'Aosta;

VISTO il testo di accordo riformulato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e diramato in data 28 gennaio 2010 con nota prot. CSR 524;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta le Regioni hanno consegnato un documento contenente una proposta emendativa (All. 1);

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dichiarato che l'emendamento proposto dalle Regioni necessita di una norma primaria e non può trovare accoglimento nel presente accordo;

CONSIDERATO che le Regioni hanno ritenuto il mancato accoglimento della suddetta proposta emendativa da parte del Governo non preclusivo all'assenso sull'accordo;

ACQUISITO, pertanto, nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla stipula dell'accordo nella riformulazione di testo diramata in data 28 gennaio 2010;

SANCISCE

l'accordo quadro tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'affidamento all'INPS delle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, come da testo allegato e parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE

On.le Dott. Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/031/SR2/C7

Att. 1
Consegnato
nelle adunanze
del 29 aprile



**ACCORDO QUADRO TRA IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 4 DEL
DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 3 AGOSTO
2009, N. 102**

Punto 2) – Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'esprimere avviso favorevole alla stipula dell'Accordo, propone il seguente emendamento:

Inserire al punto 3, laddove vengono previste le modalità disciplinate dalle convenzioni regionali, la seguente ulteriore lettera:

“i) l'eventuale trasferimento all'INPS, tramite l'istituto della mobilità volontaria intercompartimentale – in deroga alle disposizioni vigenti in materia – del personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni in servizio presso le sedi regionali INPS per le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile”.

Roma, 29 aprile 2010

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

(D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

**Oggetto: ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DECRETO
LEGGE N. 78 DEL 2009 CONV. IN LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102 TRA IL
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI E LE REGIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA POTESTÀ
CONCESSIVA DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE**

A circular stamp is located in the bottom right corner of the page. It contains a handwritten signature in the center, which appears to be 'P. P.' or similar. The text around the perimeter of the stamp is partially legible but mostly obscured by the signature and the stamp's fading.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispongono che il Governo, Regioni e Province autonome possono concludere in questa sede accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle Regioni la competenza della concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO in particolare il comma 4 del citato articolo 20, che demanda ad un Accordo Quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-Regioni la disciplina delle modalità di affidamento all'Inps delle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile di cui al citato articolo 20 della legge 102/09, al quale dare seguito con la successiva stipulazione di specifiche convenzioni tra l'Inps e le singole Regioni, per regolare gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti collegati alla stessa invalidità civile;

VISTO l'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di invalidità civile;


VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e sue successive modificazioni che disciplina il trasferimento all'INPS delle residue competenze del Ministero dell'Economia e finanze in materia di invalidità civile;

VISTO che l'attuazione delle nuove disposizioni non deve comportare nuovi o maggiori oneri per i bilanci delle Regioni e dello Stato essendo infatti previsto che l'Inps si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, come integrate ad opera del D.P.C.M. 30 marzo 2007, che ha completato il trasferimento delle funzioni sulle procedure di invalidità dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Istituto medesimo;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole all'Accordo

sancisce il seguente Accordo Quadro

tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le Regioni:



Le modalità operative di affidamento all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, di cui all'articolo 20 della legge 102/2009, sono regolamentate secondo le modalità e i criteri che seguono:

1) le nuove modalità introdotte dalla legge 102/09 hanno la finalità di migliorare, semplificare e uniformare sul livello nazionale le funzioni concessorie (nel rispetto delle attuali competenze regionali, come già disciplinate dall'articolo 130 del DLGS 112/98, coinvolgendo ai fini del miglioramento e secondo le peculiarità locali, anche altre pubbliche amministrazioni che intervengono nei processi dell'invalidità civile (Prefetture, Comuni, ASL), per una maggior efficienza del sistema ed il conseguimento di effetti positivi per la finanza pubblica;

2) Ai fini dell'Accordo Quadro, le Parti si impegnano a stipulare, di norma entro 60 giorni dalla stipula dell'accordo, le Convenzioni previste dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le quali le Regioni, l'INPS, e il Ministero dell'Interno regolano gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento concessorio in ordine all'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile di cui all'articolo 20 della legge 102/09;

3) le Convenzioni, in relazione alle competenze istituzionali delle Regioni e dell'INPS, definiscono, in particolare, le modalità concernenti:

a) procedure e scambio dati reciproco, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informatico INPS e sistemi informatici delle Regioni, in ordine alle fasi del procedimento connesso all'invalidità civile di cui all'articolo 20 della legge 102/09;

b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;


c) lo svolgimento, da parte dell'INPS, dell'attività istruttoria e di concessione del beneficio;

d) la gestione amministrativa delle provvidenze, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto;

e) la tutela della privacy;

f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione;

g) la condivisione con le Regioni della base dati informativa relativa ai soggetti interessati al procedimento di cui all'articolo 20 della legge n.102/2009, con possibilità di estendere tali informazioni anche ai Comuni del proprio territorio, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione di ulteriori benefici legati allo stato di invalidità civile;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number, and is partially obscured by the signature.

h) eventuali scambi di servizi tra le parti, anche in riferimento alla diverse situazioni regionali.

4) L'esercizio da parte dell'INPS delle funzioni concessorie dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile di cui all'articolo 20 della legge 102/09, decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 3;

5) sono salve le convenzioni, già stipulate con le Regioni ed eventuali altri Enti, che saranno modificate ed adeguate alla normativa vigente ex art. 20 del decreto legge n. 78 del 2009 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.

6) le parti si impegnano a costituire tavoli tecnici tra INPS e Regioni per la realizzazione di un costante e continuo confronto diretto ad individuare le soluzioni più idonee per l'applicazione dell'articolo 20 della legge 102/09, al fine di garantire la qualità del servizio erogato ai cittadini.

7) restano ferme le funzioni già attribuite, nelle materie oggetto del presente accordo, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome ai sensi del proprio statuto e delle relative norme di attuazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li ...

A circular stamp containing a handwritten signature, likely of an official, is located in the bottom right corner of the page.